



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 gennaio 2023  
(OR. en)

16024/22  
ADD 1  
LIMITE  
PV CONS 80  
AGRI 715  
PECHE 520

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**  
**(Agricoltura e pesca)**  
11 e 12 dicembre 2022

## SOMMARIO

**Pagina**

### Attività non legislative

#### AGRICOLTURA

6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina..... 3

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 4

\*\*\*

**SESSIONE DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022**

**Attività non legislative**

**AGRICOLTURA**

**6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina**

*Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri  
Scambio di opinioni*

15475/1/22 REV 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla situazione dei mercati agricoli fondamentali, come pure delle osservazioni e delle richieste formulate dalle delegazioni e delle risposte della Commissione.

---

**Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 15377/22**

**Punto 4 dell'elenco dei punti "A":**

**Nota verbale agli Stati Uniti d'America che notifica la decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo concernente i sistemi GALILEO e GPS tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America**  
*Approvazione*

**DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA**

"La base per la proroga da effettuare mediante lo scambio di note proposto è la decisione (UE) 2022/1089 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro. L'Austria è favorevole alla proroga in quanto tale. Tuttavia, l'Austria ricorda la sua posizione secondo cui l'accordo è stato concluso, da parte dell'Unione, come accordo "misto" della Comunità europea (successivamente: "Unione europea") e i suoi Stati membri, e dovrebbe pertanto rimanere un accordo "misto" anche in caso di proroga. Ciò vale anche per gli eventuali accordi sostitutivi in futuro, purché l'oggetto materiale e la situazione giuridica rimangano sostanzialmente invariati. L'accordo disciplina anche questioni di sicurezza nazionale. Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, la sicurezza nazionale è in particolare di esclusiva competenza degli Stati membri, cosicché l'accordo avrebbe dovuto essere prorogato come accordo "misto". Nemmeno dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è deducibile un'interpretazione contraria dei trattati. Per questi motivi l'Austria esprime **voto contrario**."

**Punto 7 dell'elenco dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in sede di comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'UE e Singapore**  
*Adozione*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

**Accordo con il Brasile in merito alla modifica dei contingenti tariffari dell'UE inclusi nell'elenco dell'OMC a seguito della Brexit**

**Punto 9 dell'elenco dei punti "A":**

- a) **Decisione del Consiglio relativa alla firma**  
*Adozione*
- b) **Decisione del Consiglio relativa alla conclusione**  
*Richiesta di approvazione del Parlamento europeo*

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La Commissione ritiene che la decisione relativa alla firma dell'accordo debba fare riferimento alla persona designata dal negoziatore quale persona autorizzata a firmare l'accordo. Pertanto le modifiche che prevedono che il presidente del Consiglio designi la persona incaricata di firmare l'accordo a nome dell'Unione non sono conformi ai trattati.

Tutti gli atti di rappresentanza esterna nel processo di elaborazione dei trattati, compresa la firma di un accordo internazionale e la successiva notifica del consenso ad essere vincolata dal medesimo, costituiscono, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, prerogative istituzionali della Commissione, ad eccezione degli atti relativi agli accordi che rientrano esclusivamente o prevalentemente nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Quando la Commissione e un altro attore designato dal Consiglio firmano congiuntamente un accordo internazionale a nome dell'Unione, solo la firma della Commissione impegna l'Unione.

La Corte di giustizia ha sottolineato che una prassi costante delle istituzioni dell'Unione non conforme ai trattati dell'UE "non può modificare le regole dei Trattati che le istituzioni sono tenute a rispettare" (causa C-687/15, Commissione/Consiglio, EU:C:2017:803, punto 42).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

---